

Ministere dobla Salute

## DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria 0029130-21/11/2019-DGSAF-MDS-P

Ai Servizi Veterinari delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
Loro Sedi
Al Ministero dell'Interno, Dipartimento
Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per la
Polizia Stradale Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i reparti speciali della Polizia di Stato,
dipps.serv.stradale@pecps.interno.it
Ai Carabinieri NAS,
Comando generale
Agli UVAC, Loro Sedi
e p.c.
All'Ufficio 8 DGSAF, sede

Oggetto: Accordo bilaterale tra Ministero della Salute della Repubblica Italiana e Ministero Federale del Lavoro, Affari Sociali, Salute e Protezione Consumatori della Repubblica d'Austria, sui trasporti di vitelli vivi tra i due Paesi.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e diffusione al territorio, l'Accordo in oggetto, valido per tutti i trasporti di vitelli in partenza dall'Austria, e diretti in Italia, a garanzia di un elevato livello di benessere degli animali, in caso di trasporti tra i due Stati membri.

All'Accordo è allegata lista dei Centri di Raccolta italiani utili alla sosta degli animali lungo la tratta designata.

Tale Accordo rappresenta un valido strumento per rendere più efficace e omogenea l'applicazione delle norme relative al benessere degli animali durante i trasporti internazionali.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

\* Dr. Silvio Borrello

<sup>\*</sup> Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Igs.39/1993

#### Accordo bilaterale

tra

il Ministero della Salute della Repubblica Italiana

ē

il Ministero federale del Lavoro, degli Affari sociali, della Salute e della Protezione dei consumatori della Repubblica d'Austria per garantire un elevato livello di benessere dei vitelli in caso di trasporto dall'Austria all'Italia

#### Situazione attuale e fonti normative

Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, regola il trasporto di animali vertebrati, che avviene in relazione ad un'attività economica.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

In particolare, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005, articolo 2, lettem), è definito "lungo viaggio" il "viaggio che supera 8 are, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito" e ai sensi dell'articolo 2, lett. s) il "luogo di destinazione" è "il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e: i) sistemato per almeno 48 ore prima dell'ora di partenza; ovvero ii) macellato;".

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005, articolo 4, ogni trasporto di animali deve essere accompagnato da una documentazione di trasporto in cui deve essere specificato fra l'altro il luogo di destinazione previsto e la durata prevista del viaggio.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005, allegato I, Capo V, paragrafo 1, comma 1.4 "i vitelli [...] non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea [...] devono beneficiare, dopo un massimo di nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo; possono riprendere il viaggio per altre nove ore".

Fondamentalmente, ogni trasporto rappresenta uno stress per l'animale e deve essere il meno gravoso e il più breve possibile.

I centri di raccolta svolgono un ruolo essenziale nel trasporto di alcune specie animali. È pertanto necessario garantire che la legislazione dell'Unione sulla protezione degli animali durante il trasporto sia nota ai centri di raccolta e rispettata dai loro dipendenti e utenti.

Nel caso dei trasporti di vitelli dall'Austria all'Italia, il luogo di destinazione specificato nei certificati sanitari per gli scambi intracomunitari (TRACES) è spesso un centro di raccolta e quindi solo il luogo di destinazione provvisoria, dal quale i vitelli poi dopo un

periodo di riposo di durata variabile vengono quindi trasportati nel Nord Italia al luogo di destinazione definitiva.

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana, rappresentato dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari

F

Il Ministero federale del Lavoro, degli Affari sociali, della Salute e della Protezione dei consumatori della Repubblica d'Austría, rappresentato dal Gruppo IX/8 "Medicina veterinaria e scienze veterinarie, sicurezza alimentare"

stipulano il seguente accordo:

#### Preambolo

Da un punto di vista del benessere animale non è giustificato un periodo di riposo di 48 ore (nel luogo di destinazione provvisoria) dopo un trasporto di 5 - 6 ore, se per raggiungere il luogo di destinazione definitiva sia necessario un ulteriore trasporto di poche ore. Un continuo cambiamento alimentare nell'arco di pochi giorni e il susseguirsi di più operazioni di carico e scarico nelle stazioni intermedie, comporterebbe und aumento dello stress per i vitelli. Pertanto, l'obiettivo del presente accordo è di tutelare in via prioritaria il benessere e la salute degli animali ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 e di trasportare i vitelli verso il luogo di destinazione definitiva mediante le modalità di un lungo viaggio.

## Ambito di validità

Quest'accordo è valido per tutti i trasporti di vitelli in partenza dall'Austria e diretti in Italia.

Il presente accordo non si applica ai trasporti dall'Austria verso un altro Stato membro dell'Unione Europea e ai trasporti effettuati da organizzatori austriaci, il cui luogo di partenza è al di fuori dell'Austria.

## Spedizioni di vitelli

I. Obiettivo: spedizione diretta al luogo di destinazione definitiva.

Se le dimensioni del gruppo di vitelli lo permettono e l'allevamento d'ingrasso individuato quale luogo di destinazione definitivo è già noto, l'autorità veterinaria austriaca s'impegna a promuovere la spedizione diretta dei vitelli al luogo di destinazione definitivo.

II. Regime particolare per spedizioni al luogo di destinazione definitivo attraverso centri di raccolta (luoghi di destinazione provvisoria)

Se la spedizione raggiunge un centro di raccolta del Nord Italia (luogo di

destinazione provvisoria), da dove i vitelli poi vengono trasportati verso allevamenti d'ingrasso siti in Italia (luogo di destinazione definitiva), non ancora noti alle autorità austriache, si applicano le disposizioni per i lunghi viaggi e si

procede come segue:

a) 'I vitelli devono essere scaricati all'arrivo del centro di raccolta (luogo di destinazione provvisoria) e abbeverati. È necessaria:una pausa ragionevole di diverse ore, che è controllata e confermata dall'autorità locale italiana. L'allegato I riporta l'elenco dei possibili centri di raccolta in Italia.

- b) Un successivo trasporto dei vitelli all'allevamento d'ingrasso (luogo di destinazione definitiva) sito in Italia, è ammesso a condizione che la durata totale del trasporto dal luogo di partenza in Austria attraverso il centro di raccolta (luogo di destinazione provvisoria) fino all'allevamento d'ingrasso ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 NON superi il tempo di trasporto previsto per i lunghi viaggi. I vitelli devono beneficiare, dopo nove (9) ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora (1) sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati.
- Poiché il luogo di destinazione definitiva della spedizione prima del passaggio attraverso il centro di raccolta, non è ancora noto alle autorità austriache del luogo di partenza, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2005, nel giornale di viaggio presentato dall'organizzatore deve essere indicato il tempo di percorrenza previsto verso il centro di raccolta, il periodo di riposo non definito di una o più ore e il tempo di viaggio massimo verso il luogo di destinazione definitiva. Queste informazioni possono essere verificate mediante un controllo retrospettivo conformemente alle indicazioni dell'allegato II.

d) I veicoli devono soddisfare le disposizioni addizionali per i lunghi viaggi ai sensi del capo VI dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005 e deve essere fornita la relativa documentazione.

- e) L'autorità veterinaria locale italiana responsabile del centro di raccolta, utilizzando il modello di cui all'allegato II, informa per via telematica l'autorità veterinaria locale austriaca del luogo di partenza, in quale luogo di destinazione definitiva (allevamento da ingrasso) sia stato trasportato ciascun vitello. Una copia di quest'allegato accompagna la spedizione insieme alla restante documentazione e il giornale di viaggio, fino al luogo di destinazione definitiva (allevamento da ingrasso).
- f) Sia l'autorità veterinaria competente locale austriaca del luogo di partenza, sia le autorità veterinarie italiane nel luogo di destinazione in questo modo hanno la possibilità di verificare le indicazioni provvisorie di cui alla precedente lettera c) e l'adempimento del presente accordo mediante un controllo retrospettivo.

Il presente accordo viene firmato in due (2) originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, ognuno avente uguale valore legale.

Per il Ministero della salute della Repubblica Italiana	Per il Ministero federale del Lavoro, degli Affari sociali, della Salute e della Protezione dei consumatori
Il Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari	Il Direttore del Gruppo IX/8 "Medicina veterinaria e scienze veterinarie, sicurezza alimentare".
Silvio Borrello	Ulrich Herzog

# Allegato I

## Lista dei possibili centri di raccolta

(stato 17.05.2019)

IT017BZ300 Weger Italy S.R.L., Caminata in Tures, Fraz. Caminata, Campo Tures (BZ)

IT027MN199/5 Agricola S.Z. S.R.L., Via Roncobonoldo n. 17, Gonzaga (MN)

IT113BS324/4 Indal S.R.L., Via Teotti n. 5, Montichiari (BS)

026CR006/1 Quaini Giuseppe Bovini Castelverde Holstein, Via Livrasco n. 3, Castelverde (CR)

036CR007/3 Cremona Fiere S.P.A., P.zza Z. Lanzini n. 1, Cremona (CR)

05/0003/C Agricola S.Z. S.R.L., Via S. Camerini n. 38, Piazzola Sul Brenta (PD)

05/0011/C Agricola Mery S.R.L., Via C. Menotti n. 34/B, Trebaseleghe (PD)

05/0012/C Scapin S.R.L., Via Statue n. 36, Galliera Veneta (PD)

05/0013/C Comit Europa S.R.L., P.zza Europa Unita n. 19/11 Castelfranco Veneto (TV)

05/0021/C La Fenice S.R.L., Via Rio Bianco n. 6, Santa Giustina in Colle (PD)

05/0023/C Euroveneto S.R.L., Via S. Antonio n. 10, S. Martino Di Lupari (PD)

05/0026/C Società Agricola Tosetto S.S., Via Montegrappa n. 12, Limena (PD)

05/0027/C Zooveneta S.R.L., Via S. Antonio n. 91, Tombolo (PD)

05/0030/C Stangherlin Ettore, Via Cacciatora 8/H, Castello Di Godego (TV)

057MN023 Co.M.Al. Stalla Di Isolamento Ibr, Str. Ghisiolo n. 57, San Giorgio di Mantova (MN)

072BZQ02 Bozeń Import S.R.L., Via Principale n. 9, Auna di Sotto (BZ)

076BG007/4 La nuova A.C.B. S.P.A., Via San Giorgio, Guamaroli, Cividate al Piano (BG)

079CR033/1 La Nuova A.C.B. S.P.A., Via Soncino n. 6/A, Ricengo (CR)

083LC126 Rusconi Oliviero, Via Roma n. 104, Valmadrera (LC)

182PV200/1 So.Co.Be.V, V.Montrucco n. 9, Voghera (PV)

A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA

182PV530/1 P.V.Z. S.R.L., Str.Castellina n. 7, Voghera (PV)

# Allegato II

# Modulo

Informazioni sui certificati sanitari	per gli scambi intracomunitari del luogo di partenza:
Numero del certificato:	active de la partenza.

Autorità locale competente:

Data e ora dell'inizio del trasporto del luogo di partenza

Trasportatore	Mezzo di trasporto:
Nome Luogo e indirizzo Codice postale Numero di autorizzazione Stato membro	Immatricolazione Numero:
Centro di raccolta (luogo di destinazione provvisorio):	Allevamento (luogo di destinazione finale):
Nome Luogo e indirizzo Numero di autorizzazione Codice postale	Nome Luogo e indirizzo Numero di autorizzazione Codice postale
Data e ora dell'ajrivo: Data e ora della partenza:	Data e ora dell'arrivo previsto:
dentificazione dell'animale	
·	Durata complessiva del trasporto: (Austria/allevamento)
eterinario o ispettore ufficiale	
nità veterinaria locale ome:	Numero di unità veterinaria locale
ualificazione e titolo ata e firma:	

